



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-53-2019	Data/Ora Ricezione 26 Luglio 2019 12:49:03	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 121028

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 26 Luglio 2019 12:49:03

Data/Ora Inizio : 26 Luglio 2019 12:49:05

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A.: parziale rettifica numero diritti di opzione non esercitati offerti sul MTA a partire dal 30 luglio 2019.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **CHL S.p.A.: parziale rettifica numero diritti di opzione non esercitati offerti sul MTA a partire dal 30 luglio 2019.**

Firenze, 26 luglio 2019

CHL S.p.A. (“**CHL**” o la “**Società**”) ad integrazione e parziale rettifica del comunicato stampa 25 luglio 2019 precisa che al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 910.264.980 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 182.052.996 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 75% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.092.317,98.

\*\*\*\*\*

L’offerta non comporta l’obbligo di pubblicare (i) un prospetto per l’ammissione alla negoziazione sull’MTA delle nuove azioni ordinarie rinvenienti da tale aumento (c.d. “prospetto di quotazione”) in quanto le azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione rappresentano “*su un periodo di 12 mesi, meno del 20% del numero di [azioni ordinarie] già ammess[e] alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato*”: tale esenzione è prevista dall’art. 1, par. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 2017/1129, che ha sostituito l’art. 4, par. 2, lett. a) della Direttiva 2003/71/CE (che prevedeva un limite del 10%) con effetto dal 20 luglio 2017 e (ii) un prospetto di c.d. offerta al pubblico, in quanto il relativo controvalore massimo (comprensivo del sovrapprezzo) rientra nell’ipotesi di esenzione di cui all’art. 34-ter, comma 1, lett. c), del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (c.d. Regolamento Emittenti).

\*\*\*\*\*

#### **Note legali**

*Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “**Altri Paesi**”).*

*Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti*



finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il “**Securities Act**”), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza della registrazione degli stessi ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione dalla registrazione disponibile ai sensi del Securities Act. CHL S.p.A. (la “**Società**”) non intende registrare alcuna parte dell’Offerta negli Stati Uniti.

Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (“**SEE**”) che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno, un “**Stato Membro Rilevante**”) sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti (l’“**Offerta Pubblica Consentita**”) e/o ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti o dal Regolamento Prospetti. Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un’offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall’Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, in relazione a tale offerta. L’espressione “**Direttiva Prospetti**” indica la Direttiva 2003/71/CE (tale Direttiva e le relative modifiche, nonché la Direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia recepita nello Stato Membro Rilevante) unitamente a qualsiasi misura di attuazione nel relativo stato membro; l’espressione “**Regolamento Prospetti**” indica il Regolamento UE 2017/1129. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto. Qualunque offerta pubblica sarà realizzata esclusivamente in Italia sulla base di un prospetto che sarà approvato da CONSOB e pubblicato in conformità alla regolamentazione applicabile.

\*\*\*

## CONTACT

CHL INVESTOR RELATOR

[investorrelations@chl.it](mailto:investorrelations@chl.it)

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito *internet* di CHL all’indirizzo <https://corporate.chl.it>, Sezione Area Stampa-comunicati stampa.

Fine Comunicato n.0422-53

Numero di Pagine: 4